



*Direttore Scientifico:* Lelio Cacciapaglia

**FISCAL ASSIST 2013**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



## Normativa

- |   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione                                     |
| 3 | I crediti verso la Pubblica Amministrazione                                                |
| 3 | Tares                                                                                      |
| 3 | Imposta municipale propria                                                                 |
| 3 | Calcolo del TAEG                                                                           |
| 3 | Criteri di valutazione dei giudici tributari                                               |
| 4 | Società di professionisti                                                                  |
| 4 | Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti |
| 5 | Modifiche agli IFRS 10, 11 e 12                                                            |

## Prassi

- |    |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Detrazione fiscale per l'impianto fotovoltaico                                                   |
| 6  | Modifiche alle modalità di trasmissione - contratti di locazione e di affitto                    |
| 6  | Si della Commissione ai correttivi Studi di settore 2012                                         |
| 7  | Proroga dello spesometro e modifiche al tracciato telematico                                     |
| 7  | Aliquota Iva dei prodotti ortofrutticoli "IV gamma"                                              |
| 7  | Rimborsi Iva                                                                                     |
| 8  | Imposta di bollo su atti relativi alle visite e ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco |
| 8  | Causale contributo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario                                  |
| 8  | Comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari                                               |
| 8  | Scambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni                                                  |
| 9  | Novità dal sito dell'Agenzia                                                                     |
| 9  | Deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi                                                 |
| 10 | Esproprio con indennizzo certo                                                                   |

## Dottrina

- |    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Scambi intracomunitari di beni                                                          |
| 11 | Società partecipate da comuni e province - asseverazione dei crediti e debiti reciproci |



| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione</b><br>Nuove norme consentiranno alle Pubbliche Amministrazioni di avere la liquidità necessaria per il pagamento dei propri debiti alle imprese e ai professionisti.<br><i>(Per approfondimenti si veda Special Assist n.1/13 pubblicato il 16 aprile 2013)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Articoli da 1 a 7, D.L. 8/04/13, n.35 (G.U. n.82 dell'8/04/13)</i>                                |
| <b>I crediti verso la Pubblica Amministrazione</b><br>Semplificata e detassata la cessione dei crediti nei confronti delle PA e modificati i limiti di compensazione con i crediti tributari.<br><i>(Per approfondimenti si veda Special Assist n.1/13 pubblicato il 16 aprile 2013)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Articoli 8 e 9, D.L. 8/04/13, n.35 (G.U. n.82 dell'8/04/13)</i>                                   |
| <b>Tares</b><br>Disposizioni speciali per il 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).<br><i>(Per approfondimenti si veda Special Assist n.1/13 pubblicato il 16 aprile 2013)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Art.10 D.L. 8/04/13, n.35 (G.U. n.82 dell'8/04/13)</i>                                            |
| <b>Imposta municipale propria</b><br>In particolare sono stati modificati: <ul style="list-style-type: none"><li>➔ i termini per la presentazione della dichiarazione;</li><li>➔ i termini per la pubblicazione delle delibere comunali;</li><li>➔ le modalità di calcolo della 1° rata e della 2ª rata.</li></ul> <i>(Per approfondimenti si veda Special Assist n.1/13 pubblicato il 16 aprile 2013)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Art.10, co.4, D.L. 8/04/13, n.35 (G.U. n.82 dell'8/04/13)</i>                                     |
| <b>Calcolo del TAEG</b><br>Disciplinate dalla Banca d'Italia le modalità di calcolo del TAEG in conformità alle modifiche apportate dalla Commissione europea alle ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.<br>È stato stabilito, inoltre, per quanto riguarda le aperture di credito che: <ul style="list-style-type: none"><li>➔ deve essere pubblicizzato un unico TAEG;</li><li>➔ ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.</li></ul> Gli intermediari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 28/06/13.<br>Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, può essere utile fare riferimento al paragrafo 4 delle <i>Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge</i> pubblicate dalla Commissione europea. | <i>Banca d'Italia, comunicato (G.U. n.82 dell'8/04/13)</i>                                           |
| <b>Criteri di valutazione dei giudici tributari</b><br>Modificati parzialmente i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delibera 12/03/13 (G.U. n.80 del 5/04/13)</i> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Società di professionisti</b><br><b>Pubblicato il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art.10, co.10, della Legge 12/11/11, n.183.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Ministero della Giustizia, decreto 8/02/13, n.34 (G.U. n.81 del 6/04/13)</i>     |
| <p>In base al comma 4 dell'art.10 L. n.183/11 possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;</li><li>2. l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.</li></ol> <p><b>Definizione società tra professionisti (società professionale)</b> - è la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V (tutti i tipi di società) e VI (società cooperative, per le quali il numero dei soci è non inferiore a tre) del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'art.10, commi da 3 a 11, della Legge n.183/11, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.</p> <p>È possibile costituire anche una società multidisciplinare, ossia una società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della Legge n.183/11.</p> <p><b>Scelta del professionista</b> - il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; al fine di consentire tale scelta la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.</p> <p><b>Esecuzione dell'incarico</b> - il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. I nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente, il quale ha facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione.</p> <p><b>Iscrizione nel registro delle imprese</b> - la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'art.16, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.96/01, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.</p> <p><b>Iscrizione nell'albo professionale</b> - la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.</p> <p><b>Decorrenza</b> - il provvedimento entra in vigore il 21/04/13.</p> |                                                                                     |
| <b>Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti</b><br><b>Stabilite le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito dall'art.6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82), nonché le modalità di accesso allo stesso.</b><br><b>L'INI-PEC presenta due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti", ed è consultabile dalle pubbliche amministrazioni, dai professionisti, dalle imprese, dai gestori o esercenti di pubblici servizi e da tutti i cittadini tramite il Portale telematico a cui si accede senza necessità di autenticazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 19/03/13 (G.U. n.83 del 9/04/13)</i> |



#### Modifiche agli IFRS 10, 11 e 12

Pubblicato in G.U. L 95 del 5 aprile 2013 il Regolamento (UE) 313/13 della Commissione del 4 aprile 2013, che adotta *Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli IFRS 10, 11 e 12)*.

Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le modifiche introducono dei chiarimenti dello IASB alle disposizioni transitorie nell'IFRS 10. È previsto, inoltre, un alleggerimento della transizione nell'IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, con limitazione dell'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo precedente.

Infine, per le informazioni relative alle entità strutturate non consolidate, le modifiche eliminano l'obbligo di presentare informazioni comparative per gli esercizi precedenti alla data in cui l'IFRS 12 è applicato per la prima volta.

[Organismo italiano  
di contabilità,  
pubblicato sul sito il  
5/04/13](#)



## PRASSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Detrazione fiscale per l'impianto fotovoltaico</b><br>L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rientra tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'art.16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir, in quanto gli stessi sono basati sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.22 del 2/04/13</i>      |
| <p>L'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame deve essere volta essenzialmente a fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, ossia per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.; pertanto, l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente. La possibilità di fruire della detrazione in esame è, comunque, esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l'impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell'abitazione.</p> <p>Per le spese documentate, sostenute dal 26/06/12 al 30/06/13, relative agli interventi di cui all'art.16-bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000 (art.11, comma 1, del D.L. n.83 del 2012).</p> <p>Per usufruire della detrazione è necessario conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.</p> <p>Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto (meccanismo che realizza la riduzione dell'assorbimento dell'energia dalla rete) e del ritiro dedicato, l'art.12, comma 2, del D.M. 5/07/12, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra l'altro, al meccanismo dello scambio sul posto. Tuttavia, la normativa nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Al riguardo, la risoluzione afferma che lo scambio sul posto sia cumulabile con la detrazione fiscale de qua e che alle stesse conclusioni può giungersi anche con riferimento al ritiro dedicato.</p> |                                                                 |
| <b>Modifiche alle modalità di trasmissione - contratti di locazione e di affitto</b><br>Apportate modifiche al decreto dirigenziale 31/07/98 (recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione), in merito al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline. Nello specifico, è stata prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito invito al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. A partire dal periodo di imposta 2012, la sensibilizzazione dei soggetti potenzialmente interessati verrà effettuata utilizzando la ricevuta telematica di avvenuta presentazione del modello Unico anziché tramite il servizio postale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.40550 del 2/04/13</i> |
| <b>Sì della Commissione SOSE ai correttivi Studi di settore 2012</b><br>La Commissione degli esperti ha effettuato un'analisi (basata sulla raccolta di informazioni fornite dagli Osservatori regionali, dalle Associazioni di categoria, dalla Banca d'Italia, dall'Istat e da altri soggetti, oltre che dei dati contenuti nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni annuali IVA) dell'impatto della crisi dello scorso anno e ha espresso parere favorevole all'introduzione delle correzioni agli studi di settore, applicabili per il periodo d'imposta 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 4/04/13</i>     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Proroga dello spesometro e modifiche al tracciato telematico</b></p> <p>Con un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia saranno fissate nuove modalità e termini per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il 2012; non devono, pertanto, ritenersi valide sia la scadenza del 30 aprile, sia le altre modalità utilizzate fino al 2011. Le nuove modalità sono la conseguenza delle modifiche apportate alla disciplina dello spesometro dal D.L. n.16/12 (in vigore dall'1/01/12), che ha previsto i seguenti obblighi di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ operazioni B to B (ossia, tra 2 operatori economici) – tutte le operazioni Iva;</li><li>➔ operazioni B to C (tra operatore e consumatore) – solo le operazioni che superano i 3.600 euro.</li></ul> <p>Previste, inoltre, future misure di semplificazione degli adempimenti; in particolare, i soggetti che esercitano attività di locazione e/o noleggio, potranno (in via opzionale) comunicare i dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuare l'adempimento nei termini previsti per il "nuovo spesometro".</p>                                                                                                                                                                                               | <p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 15/04/13</i></p> |
| <p><b>Aliquota Iva dei prodotti ortofrutticoli "IV gamma"</b></p> <p>Alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si applica l'aliquota IVA del 4%, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/72, che fissa tale aliquota per "ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disidratati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex 07.03-ex 07.04)".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.23 dell'8/04/13</i></p>  |
| <p>La voce doganale ex 07.01 richiamata dal punto 5 della Tabella A, parte II, in vigore fino al 31/12/87, che si riferiva a "Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati", va oggi ricondotta alle voci 07.05-07.09 della NC, come individuato dalla stessa Agenzia delle Dogane. Infatti, come chiarito nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, il Capitolo 7 della NC (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) "comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella Nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco, refrigerato congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati)". Inoltre, restano qui classificati i prodotti di questo Capitolo (per esempio, gli ortaggi freschi o refrigerati) qualora siano confezionati in imballaggi secondo il metodo denominato "Imballaggio in atmosfera modificata" (MAP).</p> <p>È stato precisato, peraltro, che l'inciso "non specialmente preparati per il consumo immediato" (che si trova nella voce doganale 07.03 richiamata dal n. 5 della Tabella) non riguarda gli ortaggi allo stato fresco di cui alla voce 07.01 (vigente al 31.12.1987) che, come i prodotti della IV gamma, ben possono essere "pronti per il consumo".</p> |                                                                     |
| <p><b>Rimborsi Iva</b></p> <p>In aggiunta allo stanziamento del mese di marzo, di 1,2 miliardi di euro, arrivati nelle casse di oltre 4.300 imprese (si veda comunicato stampa dello scorso 19 marzo), nelle prossime settimane altre 4.000 imprese riceveranno il rimborso di crediti Iva per un importo di circa 1,2 miliardi di euro, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa dell'8/04/13</i></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Imposta di bollo su atti relativi alle visite e ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco</b></p> <p>Forniti chiarimenti in merito al corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai documenti di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;</li><li>nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;</li><li>richieste di verifiche in corso d'opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.24 dell'8/04/13</i></p>   |
| <p><b>Risposta a)</b> - Tale dichiarazione, che si sostanzia in un atto con il quale si comunica "...l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio...", non deve essere assoggettata all'imposta di bollo in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione.</p> <p><b>Risposta b)</b> - tale nulla osta di fattibilità rientra tra gli "Atti e provvedimenti" di cui all'art.4 della tariffa allegata al DPR n.642/1972, "rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta" e, pertanto, è soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio. Anche l'istanza volta ad ottenere il rilascio di tale provvedimento sconta l'imposta di bollo nella misura di euro 14,62, ai sensi del citato articolo 3 della tariffa allegata al DPR n.642/72.</p> <p><b>Risposta c)</b> - l'art.9 del DPR n.151/11 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione "possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera". Se a seguito della effettuazione di dette visite, l'amministrazione proceda all'emanazione di un atto amministrativo, sia l'istanza presentata dall'ente o dal privato che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo, ai sensi degli artt.3 e 4 della tariffa del DPR n.642/72.</p> |                                                                      |
| <p><b>Causale contributo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario</b></p> <p>Istituita la causale contributo "ENBI", denominata "Ente Nazionale Bilaterale del Terziario-EBITEN", per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (EBITEN).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.25 dell'8/04/13</i></p>   |
| <p><b>Comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari</b></p> <p>È stato chiarito che gli istituti di pagamento comunitari sono tenuti a comunicare mensilmente all'Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta, al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio o a nome di terzi, con l'indicazione dei dati anagrafici nonché delle informazioni integrative (previste dall'articolo 11 del D.L. n.201/11).</p> <p>Gli interessati devono, inoltre, predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dalle entrate.</p> <p>Sono tenuti alle comunicazioni mensili e annuali all'Archivio dei rapporti finanziari i soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari (gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa dell'11/04/13</i></p> |
| <p><b>Scambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni</b></p> <p>Disponibili le modalità tecniche per lo scambio, fra le Entrate e i Comuni, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in Catasto e corredate di planimetria. Le procedure di interscambio sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2013, sulla base dell'articolo 14, comma 1, del D.L. n.201/11.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 12/04/13</i></p>  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Novità dal sito dell'Agenzia</b><br><b>Disponibili:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del <i>software</i> di controllo;</li><li>• l'aggiornamento del <i>software</i> (versione 2.9.6) relativo alla procedura di controllo dei modelli F24;</li><li>• l'aggiornamento della procedura di controllo per il modello F24 EP-Enti Pubblici (versione 1.3.6);</li><li>• l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali (studi di settore);</li><li>• i modelli e le istruzioni - Quadri T - Studi di settore (bozza);</li><li>• le risposte alle domande più frequenti relative al flusso telematico dei modelli 730-4 (D.M. 31 maggio 1999, n.164);</li><li>• l'aggiornamento tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del <i>software</i> di controllo;</li><li>• l'aggiornamento della tabella dei codici per tributi locali da utilizzare per il versamento con il modello F24;</li><li>• l'aggiornamento della procedura di controllo per il modello F24 (versione <i>software</i> 2.9.7);</li><li>• la versione editabile per la scelta dell'8 e 5 per mille dell'Irpef e del modello 730;</li><li>• l'aggiornamenti dell'annuario del contribuente online (comunicazione operatori finanziari, Ivafe e imposta di bollo).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito dall'1/04/13 al 15/04/13</i> |
| <b>Deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi</b><br><b>Forniti chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione, ai fini delle imposte sui redditi, della deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e alla presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Agenzia delle Entrate, circolare n.8 del 3/04/13</i>                    |
| <p>L'art.2 del D.L. n.201/11 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/12 una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.</p> <p><b>Deduzione dell'Irap</b> - l'agenzia ha affermato che è riconosciuta al contribuente "a regime" la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la quota IRAP commisurata all'ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;</li><li>• il 10% dell'IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.</li></ul> <p>Ai fini del calcolo della deduzione analitica si può tener conto anche dell'IRAP versata nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile in conseguenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempreché afferenti alle spese per il personale.</p> <p>Il costo del lavoro e il valore della produzione da considerare ai fini del calcolo della deduzione analitica devono essere assunti al netto della quota estero.</p> <p>L'IRAP complessiva, sia forfetaria che analitica, ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.</p> <p><b>Rimborso</b> - devono essere rideterminate le imposte sui redditi dovute nel periodo di riferimento, tenendo conto dell'IRAP versata sul costo del lavoro. La differenza tra le imposte sui redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato costituisce l'importo rimborsabile.</p> <p>Nel calcolo delle imposte sui redditi rimborsabili in relazione all'IRAP afferente al costo del lavoro per le annualità pregresse non si deve tener conto della deduzione forfetaria del 10% di cui si è già beneficiato, nel caso in cui abbiano concorso al valore della produzione anche interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.</p> |                                                                            |



Diversamente, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia beneficiato nei periodi d'imposta pregressi della deduzione forfetaria del 10% per cento dell'IRAP esclusivamente in relazione alle spese per il personale dipendente, l'importo massimo ammesso a rimborso deve essere calcolato tenendo conto dell'IRAP già dedotta in relazione allo stesso periodo d'imposta.

**Deduzione Irap e società di comodo** – se per effetto della istanza di rimborso la società fa emergere una perdita ai fini delle imposte sui redditi, tale risultato reddituale rileva ai fini della qualifica di società in perdita sistemica (regola dei tre anni in perdita o dei due anni in perdita ed uno con reddito inferiore al minimo).

**Rettifica delle comunicazioni già presentate** – i contribuenti possono ripresentare l'istanza (barrando la casella Integrativa nei termini) senza perdere l'ordine cronologico di presentazione. Potranno, dunque, anche eliminare dall'istanza alcune annualità.

#### **Esproprio con indennizzo certo**

Pubblicati i valori medi agricoli (VAM) determinati dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori medi agricoli sono utilizzati al fine di determinare l'indennità in caso di esproprio di un'area non edificabile, laddove l'area non è effettivamente coltivata. In tal caso l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

Diversamente, in caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

*Agenzia delle  
Entrate, pubblicato  
sul sito il 15/04/13*



## DOTTRINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scambi intracomunitari di beni</b><br>Illustrata la nuova disciplina Iva degli acquisti e cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea, prevista dall'art.39, D.L. n.331/1993, così come modificato dal D.L. n.216/12 con effetti a partire dall'1/01/13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#"><u>Fondazione<br/>accademia romana<br/>di ragioneria, nota<br/>operativa n.2/13</u></a>                                     |
| <p><b>Momento in cui devono considerarsi effettuate le operazioni</b> - le cessioni e gli acquisti di beni intracomunitari si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.</p> <p><b>Eccezioni alla regola generale</b> – Alcune operazioni si considerano effettuate, tuttavia, in un momento diverso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ <b>cessioni che prevedono effetti traslativi e costitutivi successivi alla consegna dei beni</b> - l'operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti, ma al massimo entro un anno dalla consegna;</li><li>➔ <b>beni trasferiti a seguito di un contratto estimatorio, ovvero di contratti simili</b> - l'operazione si considera effettuata all'atto della rivendita dei beni a terzi ovvero, in mancanza della cessione a un terzo, alla scadenza pattuita dai contraenti, se i beni non sono stati già restituiti. Il differimento, tuttavia, non può superare l'anno dal momento della consegna;</li><li>➔ <b>cessioni e trasferimenti di beni eseguiti in modo continuativo per più di un mese</b> - si considerano effettuati al termine di ciascun mese.</li></ul> <p><b>Fatturazione</b> - deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all'inizio del bene, ovvero nel diverso momento in cui le operazioni s'intendono effettuate se trattasi delle eccezioni suddette.</p> <p><b>Operazioni di acquisto</b> - l'acquirente che non riceve la fattura, entro il 2° mese successivo al momento in cui l'operazione si considera effettuata, dovrà emettere un'autofattura entro il 15 del 3° mese successivo al giorno in cui l'operazione si considera effettuata.</p> <p><b>Acconti</b> - il pagamento di acconti non determina l'obbligo di fatturare prima dei termini ordinari.</p> |                                                                                                                                         |
| <b>Società partecipate da comuni e province - asseverazione dei crediti e debiti reciproci</b><br>Fornite le linee guida per l'asseverazione prevista dall'art.6, comma 4 D.L. n.95/12 della nota informativa (da allegare al rendiconto della gestione, con la funzione di evidenziare eventuali discordanze al fine della riconciliazione) contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune (o Provincia) e società partecipata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#"><u>Associazione<br/>italiana revisori<br/>contabili,<br/>documento n.177<br/>pubblicato sul sito<br/>in aprile 2013</u></a> |